

**Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 (BUR n. 4/1989)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 31  
OTTOBRE 1980, N. 88 "LEGGE GENERALE PER GLI  
INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO"**

**Art. 1**

1. Il testo di cui all'articolo 39, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è così sostituito:

"e) la Giunta regionale può concedere finanziamenti all'Istituto interregionale per il miglioramento zootecnico (Intermizoo), sulla base di specifici programmi predisposti dall'Istituto stesso, per azioni di miglioramento della produzione ippica regionale comprendenti altresì l'acquisto, il mantenimento e l'impiego di stalloni riproduttori in pubbliche stazioni di monta equina nel rispetto della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione animale".

**Art. 2**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dall'1 gennaio 1989, salvo la definizione dei procedimenti in corso e gli oneri conseguenti relativi all'attività e ai servizi svolti fino al 31 dicembre 1988.

**Art. 3**

1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 1 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 11586 "Interventi per lo sviluppo e il miglioramento dell'allevamento equino articolo 39, lettere e), f), legge regionale 31 ottobre 1980, 88)".

**Art. 4**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.